



**GENERALI**  
Assicurazioni Generali S.p.A.

Direzione per l'Italia

**Customer Service**  
**M**

Preg.ma Dott.ssa  
**Marialori ZACCARIA**  
**PRESIDENTE ORDINE**  
**PSICOLOGI REGIONE LAZIO**  
Via Flaminia 79  
00196 ROMA

Mogliano Veneto, 23.02.2010  
Ns. rif. **71665/10**

**Oggetto: Problematica rimborso prestazioni Spese Sanitarie – Dipendenti ENAV S.p.A. -**

Gentile dottoressa,

abbiamo ricevuto dall'Istituto di Vigilanza la Sua dettagliata comunicazione con la quale lamentava la mancanza di copertura nella polizza stipulata dalla nostra Compagnia in ordine al rimborso delle spese conseguenti alle prestazioni psicoterapiche somministrate da Psicologi-Psicoterapeuti.

Al riguardo dobbiamo precisarLe che l'assicurazione malattia, cui inerisce la polizza in oggetto, prevede l'erogazione di prestazioni contrattualmente stabilite e concordate con la parte contraente a fronte del verificarsi di una situazione patologica in atto o da diagnosticare.

A tale presupposto vanno perciò ricondotti tutti i rimborsi di spese sostenute a seguito di prestazioni previste da normative di polizza, spese che per essere rimborsabili devono essere motivate, originate e giustificate da patologia.

**INFORMATIVA PRIVACY ex D.LGS. 196/2003**

*I dati e le informazioni concernenti il reclamo saranno trattati e conservati nel registro dei reclami istituito dall'impresa in applicazione delle disposizioni impartite dall'ISVAP con il Regolamento n. 24 del 19 maggio 2008. Restano fermi i diritti e le garanzie previsti dal citato d.lgs. 196/2003, in favore e a tutela dell'interessato*

Direzione per l'Italia - 31021 Mogliano Veneto, via Marocchessa 14 - tel. 041-5492 111 - fax 041-942 909 - sito internet: [www.generali.it](http://www.generali.it) - e-mail: [info@generali.it](mailto:info@generali.it)



Società costituita nel 1831 a Trieste - Capitale sociale € 1.410.113.747,00 interamente versato - Sede legale in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi 2  
Codice fiscale e Registro imprese 00079760328 - Iscritta al numero 1.00003 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione  
Capogruppo del Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi

- 2 -

Per accertare la sussistenza di tale situazione patologica, le condizioni contrattuali e la prassi di liquidazione della Compagnia prevedono alcune prescrizioni alle quali l'Assicurato deve attenersi per ottenere il rimborso delle spese sostenute. In particolare, per le prestazioni non connesse a ricovero, siano esse diagnostiche, specialistiche o terapeutiche, è necessario presentare la richiesta di rimborso corredata dalla prescrizione del medico che richiede la prestazione e la motivazione diagnostica o patologica, connessa alla prestazione stessa.

Per ciò che riguarda le psicoterapie, la richiesta della Compagnia per avere certezza rigorosa che tali prestazioni siano riconducibili a situazione patologica è che queste siano effettuate da medico specialista abilitato alla psicoterapia e cioè psichiatra, neurologo e medico specialista in psicologia clinica.

Ciò con l'obiettivo, pur riconoscendo l'equiparazione avvenuta per legge con intenti prevalentemente di sanatoria di situazioni in atto, di garantire la prestazione esclusivamente in un ambito diagnostico e cura della patologia da parte del medico specialista curante.

La rigidità della nostra posizione è dovuta al fatto che tali prestazioni, peraltro non tra le più frequenti presenti nelle Polizze Rimborso Spese Mediche ma sicuramente in intensificazione nelle richieste dei Clienti, presentano una rilevante onerosità dovuta al perdurare ed alla ripetitività dei cicli di terapie che portano alla necessità di concederle solo laddove vi sia certezza di esistenza di patologia e quindi necessità di cura.

E' gradita l'occasione per porgere distinti saluti

ASSICURAZIONI GENERALI  


**INFORMATIVA PRIVACY ex D.LGS. 196/2003**

*I dati e le informazioni concernenti il reclamo saranno trattati e conservati nel registro dei reclami istituito dall'impresa in applicazione delle disposizioni impartite dall'ISVAP con il Regolamento n. 24 del 19 maggio 2008. Restano fermi i diritti e le garanzie previsti dal citato d.lgs. 196/2003, in favore e a tutela dell'interessato*